

DELIBERAZIONE 2 NOVEMBRE 2022
542/2022/R/EEL

RICONOSCIMENTO, PER L'ANNO 2021, DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'EMISSION TRADING SYSTEM, LIMITATAMENTE ALL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1225^a riunione del 2 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (di seguito: decisione 2015/1814);
- la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione 2015/1814 (di seguito: direttiva 2018/410);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (di seguito: decreto legislativo 47/20);
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08;

- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2015, 497/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 424/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 424/2020/R/eel);
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 12 aprile 2021, n. 42/21, contenente l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti (di seguito: deliberazione 42/21).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l’Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all’energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche: GSE), nell’ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per il periodo 2013-2015; tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall’Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- con la deliberazione 497/2015/R/eel, l’Autorità, non essendosi registrate variazioni significative in merito all’applicazione dell’*emission trading system*, ha esteso anche agli anni successivi al 2015 afferenti al terzo periodo di assegnazione (cioè fino al 2020), i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall’*emission trading system* già definiti dalla deliberazione 307/2013/R/eel;
- con la deliberazione 424/2020/R/eel, l’Autorità ha confermato, per il quarto periodo di assegnazione (2021-2030), i criteri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel, già estesi fino al 2020 con la deliberazione 497/2015/R/eel, eliminando la parte finalizzata al tempestivo massimo utilizzo dei titoli CER ed ERU residui in quanto tali titoli non sono più nella disponibilità dei produttori a cui si applica il medesimo provvedimento. Le modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE alla direttiva 2003/87/CE e recepite con il decreto legislativo 47/20 non hanno, infatti, reso necessarie ulteriori revisioni dei criteri già definiti per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti ai produttori Cip 6;
- l’articolo 3, comma 1, della deliberazione 424/2020/R/eel ha previsto che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto,

espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:

- a) il numero di quote scoperte (differenza, se positiva, tra il numero di quote rese come risultante dall'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 47/20, e il numero di quote assegnate) e
 - b) il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta nel medesimo anno (rapporto non superiore a 1);
- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione 424/2020/R/eel ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, si considerano solo i dati relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri. Allo scopo, i soggetti aventi diritto forniscono i seguenti dati:
 - numero di quote assegnate relative al periodo in cui l'impianto beneficia del provvedimento Cip 6/92, qualora definito dal Comitato, allegando l'atto del Comitato con cui è stata effettuata la quantificazione. In caso contrario, si considera il numero complessivo delle quote assegnate per l'intero anno solare moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica netta prodotta durante il periodo di vigenza della convenzione Cip 6 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta nell'intero anno solare;
 - numero di quote rese relative al periodo in cui l'impianto beneficia del provvedimento Cip 6/92, allegando l'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni rilasciate dall'impianto, rilasciato da un verificatore accreditato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 47/20. Qualora la verifica non possa essere effettuata e il relativo attestato non possa essere reso disponibile (specificandone le motivazioni), si considera il numero complessivo delle quote rese per l'intero anno solare moltiplicato per il rapporto tra la quantità di energia elettrica netta prodotta durante il periodo di vigenza della convenzione Cip 6 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta nell'intero anno solare;
 - quantità di energia elettrica netta, espressa in MWh, prodotta dall'impianto nel periodo in cui l'impianto beneficia del provvedimento Cip 6/92;
 - quota dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, espressa in MWh, ceduta al GSE, ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata;
 - l'articolo 4, comma 1, della deliberazione 424/2020/R/eel ha previsto che alle quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri sia riconosciuto un valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, su base annuale, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati in ciascuno dei mercati e per i prodotti di riferimento individuati ogni anno, ponderata sulle quantità complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi.

Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;

- l'articolo 4, comma 3, della deliberazione 424/2020/R/eel ha previsto che nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo del prezzo P_{EUA} , si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri;
- l'articolo 5, comma 1, della deliberazione 424/2020/R/eel ha previsto che gli oneri complessivamente riconosciuti per ogni impianto siano annualmente pari al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento e il prezzo P_{EUA} ;
- l'articolo 5, comma 3, della deliberazione 424/2020/R/eel ha previsto che il rimborso degli oneri riconosciuti venga operato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
- la deliberazione 424/2020/R/eel, con riferimento all'anno 2021, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} :
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - d) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma polacca (mercato primario);
 - e) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - f) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- nel corso del 2021, le aste delle quote di emissione si sono svolte su due piattaforme: la piattaforma nazionale tedesca gestita da EEX (vds la lettera c) del punto precedente) e la piattaforma comune europea gestita da EEX (vds la lettera b) del punto precedente) che ospita anche le sessioni separate per conto della Polonia (vds la lettera d) del punto precedente). Non si sono tenute sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica;
- in relazione alle produzioni di energia elettrica dell'anno 2021, solo Sarlux Srl (di seguito: Sarlux) ha diritto al riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system*, limitatamente al periodo 1 gennaio 2021 – 20 aprile 2021 (data in cui è terminata la validità della convenzione Cip 6).

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, per Sarlux, sulla base dei dati trasmessi dalla medesima società ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 424/2020/R/eel, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento secondo quanto previsto dall'articolo 3 della medesima deliberazione, come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento;

- calcolare, per Sarlux, il prezzo unitario P_{EUA} secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della deliberazione 424/2020/R/eel, come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- quantificare, per Sarlux, l'onere complessivo da riconoscere, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della deliberazione 424/2020/R/eel, come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento

DELIBERA

1. Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali riconosce a Sarlux S.r.l. l'importo determinato dall'Autorità, come dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento, pari a 25.139.849,82 euro (venticinquemilionicentotrentanovemilaottocentoquarantanove /82 euro);
2. il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
3. la presente deliberazione viene trasmessa alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini